Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — Roma — Sabato, 14 giugno — **Numero 141**

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 19; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 43; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi e in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

SENATO DEL REGNO

Il Senato del Regno è convocato alle ore 16 di giovedì 19 giugno 1919, col seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Governo.

Il presidente: BONASI.

CAMERA DEI DEPUTATI

La Camera dei deputati è convocata alle ore 14 di giovedì 19 giugno 1919, col seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Governo.

Il presidente: MARCORA.

LEGGI E DECRETI

***Il numero** 889 **della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto**:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il Nostro decreto 17 giugno 1915, n. 897, con cui fu approvato il regolamento per l'esame e l'adozione dei libri di testo nelle scuole elementari e popolari;

Veduto il Nostro decreto 9 giugno 1918, n. 827, concernente le norme per la scelta dei libri suddetti;

Riconosciuta la necessità di prorogare ancora per un anno le disposizioni transitorie vigenti per la scelta dei libri di testo nelle scuole elementari e popolari;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono prorogate a tutto l'anno scolastico 1919-920 le disposizioni del decreto 9 giugno 1918, n. 827, estendendosi anche per i libri pubblicati nel 1919 la fa-

coltà di scelta, di cui all'art. 2 del Nostro decreto 22 marzo 1917, n. 519.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

BERENINI.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 862 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell' autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduto il testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per le terre liberate dal nemico, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri ministro dell'interno e coi ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per l'agricoltura, per l'industria, commercio e lavoro e per gli approvvigionamenti e consumi alimentari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Allo scopo di agevolare il ripopolamento di bestiame bovino nelle terre liberate è costituito in ciascuna delle provincie di Belluno, Treviso, Udine, Venezia e Vicenza un consorzio zootecnico provinciale obbligatorio.

Esso è eretto in ente morale e ne fanno parte di diritto: la provincia, i consorzi zootecnici comunali, gli enti agrari della Provincia legalmente costituiti la Camera di commercio.

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio amministrativo composto da: due commissari eletti dalla Deputazione provinciale; tre commissari eletti dal prefetto tra i presidenti dei Consorzi zootecnici comunali, di cui agli articoli successivi; due commissari scelti dal prefetto tra gli agricoltori appartenenti agli enti agrari legalmente costituiti della Provincia; un commissario eletto dal Consiglio della Camera di commercio; un commissario governativo nominato dal prefetto tra i funzionari dell'intendenza di finanza, su proposta dell'intendente di finanza. Quest'ultimo fa parte di diritto anche della Giunta esecutiva.

Il Consiglio amministrativo nomina il presidente scegliendolo fra i suoi componenti.

Sono membri consultivi di diritto del Consiglio amministrativo il direttore della cattedra ambulante di agricoltura del capoluogo della Provincia, l'assistente zootecnico della stessa cattedra, il veterinario provinciale e, quando sia costituita, il presidente dell'associazione provinciale per l'assicurazione e riassicurazione contro i danni della mortalità del bestiame bovino, di cui al seguente articolo 3, lettera c).

Il Consorzio ha sede nel capoluogo della Provincia, presso l'Amministrazione provinciale.

Art. 2.

Per la nomina dei componenti il Consiglio amministrativo il prefetto invita gli enti, che fanno parte del Consorzio, a provvedere nel termine di giorni otto dalla pubblicazione del presente decreto.

Entro gli otto giorni successivi il prefetto convoca i componenti del Consiglio amministrativo e dichiara costituito il Consorzio zootecnico provinciale.

Il Consiglio nomina nel suo seno una Giunta esecutiva che sarà composta di cinque membri, compresi il presidente e il commissario governativo di cui cui all'articolo precedente. Nomina anche il personale occorrente per il funzionamento del Consorzio e ne fissa la retribuzione.

Art. 3.

Spetta al Consiglio amministrativo del Consorzio zootecnico provinciale:

a) stabilire, in base agli accertamenti dei Consorzi zootecnici comunali e compiendo, ove sia necessario, indagini suppletive, la consistenza zootecnica della provincia prima dell'invasione nemica e quella attuale, nonchè le caratteristiche e le quantità di animali bovini necessarie ad agevolare la reintegrazione del patrimonio zootecnico;

b) acquistare gli animali bovini destinati al ripopolamento, curandone l'assegnazione ai consorzi comunali;

c) promuovere tra le associazioni mutue locali la costituzione di una associazione provinciale per l'assicurazione e la riassicurazione contro i danni della mortalità del bestiame bovino;

d) curare che nei contratti di acquisto sia inclusa la clausola compromissoria che deleghi al presidente del tribunale del luogo dove ha sede il consorzio, la nomina di uno o più arbitri, a suo criterio discretivo, per decidere come amichevoli compositori, inappellabilmente e senza formalità di rito, tutte le controversie originanti dalla esecuzione dei contratti stessi;

e) decidere tutte le questioni che possono insorgere tra i Consorzi comunali ed i consorziati per effetto dell'assegnazione del bestiame bovino;

f) deliberare circa la opportunità che i Consorzi zootecnici provinciali si sostituiscano alle Deputazioni provinciali in tutte quelle iniziative che queste abbiano promosso per la ricostituzione del patrimonio zootecnico prima della pubblicazione del presente decreto.

Il Consiglio ha inoltre facoltà di delegare alcune delle sue attribuzioni alla Giunta esecutiva di cui al precedente articolo.

Art. 4.

Appartiene alla giunta esecutiva di attuare le deliberazioni del Consiglio amministrativo, e di sovraintendere al funzionamento di tutti i servizi, di liquidare le spese e di adottare d'urgenza tutti i provvedimenti che ritenga necessari, riferendone al Consiglio amministrativo nella sua prima adunanza.

Art. 5.

Il presidente del Consiglio amministrativo convoca e presiede le adunanze del Consiglio e della giunta esecutiva, rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi, firma gli ordini di pagamento.

Art. 6.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti. In prima convocazione, per la validità di esse, occorre la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione, che potrà essere fissata per lo stesso giorno, basta la presenza di tre membri compreso il presidente. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 7.

Le compra-vendite di animali bovini fatte dai Consorzi, essendo di pubblico interesse, non possono produrre profitti all'infuori di una congrua percentuale per i deperimenti e per tutte le spese, anche per quelle inerenti al finanziamento dei Consorzi.

Verificandosi eventualmente un avanzo a fine di gestione, esso potrà essere devoluto all'Associazione provinciale di assicurazione o riassicurazione contro i danni della mortalità del bestiame.

Art. 8.

Il commissario governativo, che fa parte del Consiglio amministrativo e della Giunta esecutiva, è specialmente incaricato di sovraintendere alla contabilità del Consorzio, agli effetti di assicurare la regolare registrazione delle assegnazioni del bestiame bo-

vino fatte ai danneggiati, in conto del risarcimento dei danni da liquidarsi ad ognuno nelle forme di legge o da scomputare a termini dell'art. 19.

Ha pure l'obbligo di comunicare all'intendente di finanza le assegnazioni dei capi di bestiame bovino fatte ad ogni singolo agricoltore e il relativo valore.

Art. 9.

In ciascun comune dei territori già invasi dal nemico o costituenti zona delle operazioni militari ove, per fatto di guerra, siasi verificata grave crisi nella economia zootecnica, è costituito un Consorzio zootecnico comunale obbligatorio fra coloro che per fatto di guerra abbiano subito la perdita o la distruzione di animali bovini.

Art. 10.

Per la formazione di tale Consorzio comunale il sindaco, con pubblico manifesto, convoca gli interessati, entro otto giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Riunita l'assemblea, il sindaco verifica le condizioni degli aspiranti a partecipare al Consorzio, ne compila l'elenco indicante per ciascuno la dotazione di bestiame bovino di cui il rispettivo fondo godeva prima dell'invasione del territorio da parte del nemico e le disponibilità attuali. Quindi, qualunque sia il numero degli intervenuti, il Consorzio si intende costituito e retto dallo statuto unito al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

L'assemblea procede alla nomina del Consiglio di amministrazione del Consorzio, secondo le norme fissate dallo statuto stesso.

Art. 11.

Spetta al Consiglio di amministrazione del Consorzio comunale

a) accertare, anche sulla base degli elementi forniti dalle domande di cui al successivo art. 13, la consistenza in animali bovini del Comune, anteriormente alla invasione nemica, quella attuale nonchè le caratteristiche e le quantità di animali bovini necessari ad agevolare la reintegrazione del patrimonio zootecnico comunale e comunicare tali accertamenti al Consorzio zootecnico provinciale;

b) prendere in consegna dal Consorzio zootecnico provinciale gli animali bovini assegnati al rispettivo Comune e procedere alla loro distribuzione fra i consorziati;

c) promuovere la costituzione di Mutue locali per l'assicurazione contro la mortalità del bestiame stesso.

L'amministrazione di dette Mutue sarà completamente indipendente dall'amministrazione del Consorzio.

Art. 12.

Le spese necessarie per il funzionamento dei Consorzi comunali, escluse quelle per il funzionamento delle Mutue, dovranno essere sostenute dai rispettivi Comuni ed avranno carattere obbligatorio.

Art. 13.

Allo scopo di agevolare la sollecita ricostituzione del patrimonio zootecnico, la domanda di risarcimento di danno per la perdita o la distruzione del bestiame bovino in seguito a fatto di guerra dovrà essere presentata, sotto pena di decadenza, anzichè nel termine indicato dall'art. 23 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale del 27 marzo 1919, n. 426, nel termine di 6 mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Dell'avvenuta presentazione della domanda, l'intendenza di finanza darà comunicazione, entro otto giorni, al competente consorzio zootecnico comunale, e procederà, nel tempo stesso, agli accertamenti e alla liquidazione del danno.

Art. 14.

I Consorzi zootecnici provinciali valutano il fabbisogno di animali bovini per la rispettiva provincia in base agli accertamenti eseguiti dai Consorzi zootecnici comunali e deliberano di provvedere ai relativi acquisti, fissando le somme necessarie in base ai prezzi correnti sul mercato per il bestiame bovino.

Qualora gli acquisti debbano effettuarsi fuori dello Stato, il calcolo del fabbisogno finanziario sarà fatto sulla base dei prezzi medi correnti nei rispettivi mercati esteri di acquisto. Gli acquisti all'estero non potranno essere effettuati senza la preventiva autorizzazione del Ministero del tesoro.

Le somme necessarie per gli acquisti saranno richieste dal Consorzio all'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, costituito con decreto Luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497, producendo un particolareggiato elenco dal quale risultino il nome e cognome, la paternità e il domicilio di coloro cui intendesi di assegnare anticipatamente la corresponsione in natura degli animali bovini perduti o distrutti per fatto di guerra, ed al cui acquisto deve provvedersi con le somme che si richiedono, e l'importo del bestiame da acquistarsi.

Il saggio d'interesse per le anticipazioni accordate dall'Istituto ai Consorzi zootecnici provinciali sarà dell'1,50 0[0.

Il privilegio speciale consentito all'Istituto federale con l'art. 8 del decreto Luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497, si estende anche agli animali acquistati col prodotto delle anticipazioni, e, dopo che i medesimi siano stati assegnati, sull'indennità delegata dai possessori ai Consorzi zootecnici provinciali, a norma dell'art. 16, e sulle somme che eventualmente siano da ripetere dai Consorzi medesimi, a norma dell'art. 18.

Art. 15.

Finchè l'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie non abbia iniziato le sue operazioni, le somme necessarie per gli acquisti di animali bovini potranno essere concedute dalla Banca d'Italia alle stesse condizioni di che all'articolo precedente.

Le somministrazioni, da parte della Banca d'Italia, si intenderanno fatte in conto delle anticipazioni che il R. Tesoro può ottenere dagli Istituti di emissione, ai sensi dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497, e di esse l'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie dovrà darsi carico all'inizio delle sue operazioni.

Art. 16.

Anche in pendenza dell'accertamento e della liquidazione del danno, da parte dell'intendente di finanza o delle Commissioni di cui all'art. 26 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale del 27 marzo 1919, n. 426, il Consorzio zootecnico provinciale potrà anticipare la corresponsione in natura del bestiame bovino, perduto o distrutto, di cui il proprietario abbia richiesto il risarcimento.

Il proprietario, nel ritirare il bestiame assegnatogli, dovrà rilasciare delegazione al Consorzio zootecnico provinciale per la riscossione dell'indennità che gli verrà assegnata per il suddetto titolo fino a concorrenza del bestiame ottenuto.

Art. 17.

Il proprietario cui sia stato dal Consorzio zootecnico provinciale anticipata la corresponsione in natura di bestiame bovino, sarà tenuto, in dipendenza del beneficio che ritrae dall'anticipata disposizione del capitale dovutogli, a corrispondere al Consorzio, sul valore attribuito al bestiame consegnatogli, l'interesse annuo dell'1,50 per cento, dal giorno della consegna del bestiame a quello del pagamento della indennità dovutagli.

Ogni atto di disposizione riguardante il bestiame bovino consegnato dai Consorzi zootecnici comunali non è valido se non sia stato preventivamente autorizzato dal Consorzio zootecnico provinciale

Art. 18.

Qualora dagli accertamenti definitivi fatti dall'intendente di finanza e dalle Commissioni di che all'art. 26 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale del 27 marzo 1919, n. 426, risulti che colui al quale venne assegnato il bestiame non ha diritto al risarcimento del bestiame stesso, o ha diritto ad un risarcimento minore della corresponsione fattagli, il possessore sarà tenuto a restituire al Consorzio il valore che venne attribuito al bestiame consegnatogli o la differenza fra tale valore e quello accertato e liquidato a siffatto titolo per risarcimento di danni di guerra.

Art. 19.

È fatto obbligo ai Consorzi comunali di curare nelle assegnazioni di bestiame bovino a ciascun agricoltore che non siano superati, tra

il bestiame detenuto e quello assegnato, i due terzi della dotazione in quantità di capi od in equivalenza, di cui il fondo disponeva prima dell'invasione nemica e che deve risultare dagli elenchi di cui all'art. 10.

I Consorzi provinciali ed il prefetto invigileranno sulla scrupolosa osservanza di tale disposizione.

Art. 20.

I Consorzi zootecnici provinciali e quelli comunali hanno la durata di tre anni.

Art. 21.

Quando, oltre le attribuzioni stabilite dal presente decreto, i Consorzi zootecnici provinciali ritengano di estendere la propria attività ad altre provviste di bestiame bovino o ad acquisti e distribuzioni di animali equini, suini, ovini, ecc., dovranno all'uopo compilare uno speciale regolamento che sarà approvato dal ministro per le terre liberate, sentito il ministro di agricoltura.

Art. 22.

Quando il prefetto riconosca che in un Comune non sia possibile o non sia opportuna la costituzione di un Consorzio zootecnico, stabilirà a quali Consorzi comunali finitimi, della stessa Provincia, gli interessati di quel Comune debbano essere inscritti.

Art. 23.

Il prefetto provvede, a mezzo di un suo commissario, alle funzioni demandate ai Consorzi, quando questi non compiano gli atti obbligatori o comunque, nonostante eccitamenti, persistano a non darvi piena esecuzione.

Concorrendo gravi motivi, potrà farsi luogo, con decreto Ministeriale, al loro scioglimento; in tal caso l'amministrazione del Consorzio sarà affidata ad un delegato governativo.

Art. 24.

Per tutti gli effetti del presente decreto, i Consorzi zootecnici comunali che, in applicazione del precedente articolo 9, si costituissero nei Comuni danneggiati per fatto di guerra nelle provincie di Verona e di Brescia, faranno parte del Consorzio zootecnico provinciale di Vicenza.

Art. 25.

Gli animali bovini acquistati dai Consorzi provinciali e distribuiti dai Consorzi comunali sono esentati da ogni requisizione.

Art. 26.

Gli atti e le deliberazioni dei Consorzi zootecnici provinciali e comunali sono esentati dalle tasse di bollo e di registro.

Gli avanzi di gestione di cui all'art. 7 sono esentati dall'imposta di ricchezza mobile.

Art. 27.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — FRADELETTO — FACTA — MEDA — STRINGHER — CAVIGLIA — RICCIO — CIUFFELLI — CRESPI.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

ALLEGATO al decreto Luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 862, per agevolare il ripopolamento del bestiame bovino nelle terre liberate dal nemico.

STATUTO
per i Consorzi zootecnici comunali.

Art. 1.

È istituito nel comune di . . . . . . un Consorzio zootecnico obbligatorio ai sensi dell'art. 9 del decreto Luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 862. Detto Consorzio ha la durata di tre anni.

Art. 2.

Il Consorzio è costituito allo scopo di agevolare il ripopolamento del bestiame bovino nel territorio del Comune, attuando gli scopi di cui all'art. 11 del decreto Luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 862.

Art. 3.

Sono soci di diritto del Consorzio, ed obbligatoriamente vi appartengono a norma del decreto Luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 862, tutti coloro che per fatto di guerra abbiano subito la perdita o la distruzione di animali bovini.

Art. 4.

Sono organi del Consorzio:

a) l'assemblea generale dei soci;

b) il Consiglio d'amministrazione;

c) il presidente del Consiglio d'amministrazione.

Le assemblee saranno indette dal presidente otto giorni prima di quello fissato per la riunione, mediante avviso da pubblicarsi all'albo pretorio del Comune e alla sede del Consorzio.

Ogni socio deve dichiarare il luogo di suo recapito nell'abitato del Comune; la dichiarazione di recapito vale elezione di domicilio a tutti gli effetti.

Art. 5.

Le assemblee sono valide, in prima convocazione, quando intervengano due terzi del numero dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 6.

Il Consiglio d'amministrazione è composto di un presidente e di quattro consiglieri, nominati dall'Assemblea generale dei soci.

Per la validità delle relative deliberazioni è necessario l'intervento del presidente e di due consiglieri, oppure di tre consiglieri. In caso di parità di voti prevale l'avviso del presidente.

Art. 7.

Il presidente del Consiglio d'amministrazione è anche presidente dell'Assemblea e del Consorzio. Come mandatario dei soci è capo del Consorzio e ne ha la firma e la rappresentanza di fronte ai terzi.

In caso di assenza o di impedimento ne fa le veci il consigliere che riportò il maggior numero di voti; e, a parità di voti, il consigliere più anziano di età.

Art. 8.

Spetta all'assemblea generale ordinaria:

a) approvare il rendiconto;

b) eleggere i membri del Consiglio d'amministrazione;

c) deliberare in massima le spese eventuali per gli scopi di cui all'art. 2.

Art. 9.

Spetta al Consiglio d'amministrazione:

a) attuare tutti i provvedimenti dipendenti dall'esecuzione del decreto Luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 862.

b) predisporre lo schema di rendiconto da sottoporre all'assemblea generale; predisporre altresì per l'assemblea generale gli schemi delle deliberazioni e compilare gli ordini del giorno delle adunanze della medesima.

Art. 10.

Il Consiglio d'amministrazione ha l'obbligo di curare nelle assegnazioni di bovini a ciascun interessato cogli acquisti fatti dal Consorzio provinciale, di cui all'art. 3 e seguenti del decreto Luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 862, che non siano superati tra il bestiame detenuto e quello assegnato i due terzi della dotazione in quantità di capi, di cui il fondo disponeva prima dell'invasione.

Art. 11.

Le controversie che possano sorgere fra i soci relativamente alla assegnazione degli animali bovini verranno decise dal Consorzio zootecnico provinciale istituito con decreto Luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 862.

Art. 12

Per quanto non è contemplato nel presente statuto e nel decreto

Luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 862, si applicheranno, per l'amministrazione ed il funzionamento del Consorzio, le disposizioni della legge comunale e provinciale, e per i rapporti fra i soci le disposizioni del Codice civile relative al contratto di Società.

Art. 13.

Tutte le spese necessarie per il funzionamento del Consorzio sono a carico del Comune ed hanno carattere obbligatorio.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro per le terre liberate dal nemico: FRADELETTO.

Il numero 895 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il nostro decreto del 4 febbraio 1917, n. 161;

Visto l'altro Nostro decreto del 1° agosto 1918, numero 1085;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli dell'interno, del tesoro, dell'industria, commercio e lavoro e dell'agricoltura;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La facoltà concessa all'Amministrazione delle finanze dall'articolo 8 del Nostro decreto 4 febbraio 1917, numero 161, ed estesa sino al 30 giugno 1919 dall'altro Nostro decreto 1° agosto 1918, n. 1065, è prorogata sino a tutto giugno 1920.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — MEDA — STRINGHER — CIUFFELLI — RICCIO.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 896 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per il tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A partire dal 15 giugno 1919 è abolita la tassa di consumo sul caffè naturale stabilita dal Nostro decreto 13 maggio 1917, n. 736, alleg. *A*.

Essa continuerà tuttavia ad essere dovuta sulle partite di caffè già svincolate dalle Commissioni di requisizione e che alla data del presente decreto si trovino tuttora depositate nei magazzini doganali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA

COLOSIMO — MEDA — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 899 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento dei poteri eccezionali per la guerra;

Vista la legge 19 luglio 1862, n. 722;

Visti i Nostri decreti 10 febbraio 1918, n. 107, e 7 aprile 1918, n. 444;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il limite di L. 5000 indicato dall'art. 6 della legge 19 luglio 1862, n. 722, è elevato in corrispondenza dell'aumento di stipendio consentito con decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107.

Agli effetti del cumulo di una pensione con uno stipendio di cui all'art. 10 della citata legge, non è da tener conto degli aumenti di stipendio consentiti col decreto Luogotenenziale predetto.

Art. 2.

Nel caso di cumulo di due stipendi a carico dello Stato, o di uno stipendio a carico dello Stato con altro a carico di un ente locale, consentito dalla legge 19 luglio 1862, n. 722, gli aumenti di stipendio di cui al decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, saranno ragguagliati all'importo complessivo degli stipendi cumulabili. L'importo dell'aumento sarà ripartito a carico di ciascuna delle amministrazioni interessate proporzionalmente agli stipendi rispettivamente da esse dovuti.

Art. 3.

Al personale di ruolo dell'Amministrazione dello Stato che presta servizio straordinario presso un ente pubblico locale o che sia di ruolo presso una Amministrazione locale e presti opera di avventizio presso l'Amministrazione dello Stato, l'aumento stabilito dal decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, è da corrispondersi sulla retribuzione complessiva, ed è da ripartirsi a carico di ciascuna delle Amministrazioni, proporzionalmente alle retribuzioni da ciascuna dovute.

Art. 4.

Al personale di ruolo delle Amministrazioni dello

Stato, che presti contemporaneamente servizio presso altra Amministrazione governativa, per incarico non di ruolo, l'aumento portato dal decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, ha effetto soltanto sullo stipendio percepito come funzionario di ruolo.

Art. 5.

Le disposizioni dei precedenti articoli 3 e 4 sono applicabili anche nel caso degli aumenti stabiliti dal decreto Luogotenenziale 7 aprile 1918, n 444, recante provvedimenti a favore dei salariati dello Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

Questo decreto andrà in vigore dal 1° febbraio 1918, e fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 900 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 41 e 42 della legge elettorale politica testo unico 26 giugno 1913, n. 821;

Veduta la tabella delle circoscrizioni elettorali, annessa al testo unico;

Visto il R. decreto 22 maggio 1913, n. 560, col quale gli elettori politici del comune di Lottulo, collegio di Dronero, in provincia di Cuneo, furono aggregati alla sezione elettorale del comune di Alma;

Vista la deliberazione 15 gennaio 1919, adottata dalla Commissione elettorale comunale di Lottulo, dalla quale risulta che, in seguito alla revisione elettorale pel 1919 il numero degli elettori politici del Comune ha superato il centinaio;

Vista la deliberazione 7 marzo 1919 della Commissione elettorale provinciale di Cuneo con la quale si stabilisce che i 118 elettori politici, risultanti dalla revisione predetta, costituiscono una sezione elettorale autonoma;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il R. decreto 22 maggio 1913, n. 560, è revocato in quanto disponeva che gli elettori politici del comune di Lottulo fossero aggregati alla sezione elettorale del comune di Alma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 901 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 55 della legge elettorale politica 26 giugno 1913. n. 821;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Letto il Messaggio del presidente della Camera dei deputati in data 24 aprile 1919, n. 2254, che partecipa al ministro dell'interno la vacanza del Collegio elettorale di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno;

Considerato che le condizioni create dalla guerra, mentre impediscono l'esercizio del diritto del voto ad una parte cospicua di cittadini, chiamati all'adempimento di un alto dovere, determinano poi alcune limitazioni di libertà individuale;

Considerata la costante giurisprudenza parlamentare in casi aventi attinenza colla questione attuale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La convocazione del Collegio elettorale di San Benedetto del Tronto è rinviata sino a nuovo provvedimento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1919

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 903 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il decreto Luogotenenziale 25 gennaio 1917, n. 142 che modifica l'art. 10 del Regio decreto 9 febbraio 1913, n. 91 che stabilisce le norme circa la costituzione, la rinnovazione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio giudiziario centrale;

Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 10 del R. decreto 9 febbraio 1913, n. 91 modificato con decreto Luogotenenziale 25 febbraio 1917, n. 143, è così modificato:

« Al Consiglio superiore sono addetti due funzionari di carriera amministrativa del Ministero di grazia e giustizia, uno almeno dei quali di grado non inferiore a capo sezione. Il funzionario di grado più elevato e più anziano esercita le funzioni di segretario e l'altro quello di vice segretario.

La nomina è fatta per entrambi con decreto Ministeriale al principio di ogni anno; può essere rinnovata ed è sempre revocabile.

Tanto al segretario che al vice segretario non compete alcuna indennità ».

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore il 1° maggio 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 891 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il Nostro decreto 18 novembre 1918, n. 1721;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° luglio 1919 la vendita di tutti i surrogati del caffè nell'interno del Regno è riservata allo Stato.

La produzione rimane affidata alle fabbriche nazionali già in esercizio o pronte a funzionare: però, ove se ne presenti la necessità, la Direzione generale dei monopolî commerciali potrà acquistare dei surrogati del caffè anche all'estero.

È vietato qualsiasi nuovo impianto per la produzione di detti surrogati senza speciale autorizzazione del Ministero delle finanze, Direzione generale dei monopolî commerciali.

Il commercio di transito e di riesportazione sarà permesso con le modalità e con le cautele stabilite dalle vigenti disposizioni doganali.

Per il commercio di riesportazione è consentita la immissione di surrogati del caffè soltanto nei depositi franchi.

Art. 2.

I fabbricanti dei surrogati del caffè possono vendere i loro prodotti soltanto allo Stato. È fatta eccezione per le quantità destinate all'estero, riguardo alle quali è consentita la libera esportazione, con le modalità che saranno fissate dalla Direzione generale dei monopolî commerciali.

Art. 3.

L'Amministrazione dei monopolî commerciali acquista e pone in vendita tre tipi-base di surrogati e cioè:

Tipo cicoria (cicoria ed altre radici).
Tipo olandese (materie zuccherine).
Tipo malto (cereali e leguminose).

A questi tipi fondamentali, che debbono risultare sostanzialmente uguali per tutte le fabbriche, potrà aggiungersi qualche specialità, non più di una per ognuna delle Ditte esistenti, e a condizione che si tratti di un prodotto effettivamente speciale nella sua costituzione e preparazione, e che già sia conosciuto e accreditato in commercio.

Tanto i tipi-base, quanto le specialità, debbono essere ceduti allo Stato e spediti dal Consorzio ai rivenditori in cassette di legno da 50, 25 e 10 kg. netti, secondo tipi che dovranno essere approvati dalla Direzione generale dei monopolî commerciali.

Ogni fabbricante ha il diritto di fare risultare sui condizionamenti dei tipi-base il nome della propria Ditta e di conservare le proprie etichette e marche di fabbrica sulle specialità.

Art. 4.

Nell'ultimo trimestre di ciascun anno la Direzione generale dei monopolî commerciali stabilisce la quantità minima di surrogati che le fabbriche debbono impegnarsi a consegnare allo Stato nell'anno successivo e la quantità massima che potrà essere posta in vendita nell'anno stesso.

La ripartizione del contingente annuo fra vari fabbricanti viene fatta in proporzione alla quantità di prodotti smerciati dalle singole Ditte nel triennio 1916-918. Quando il criterio della produzione non costituisca un dato sicuro e concorrano circostanze speciali, la determinazione della quota attribuibile alle Ditte, per le quali ricorrono tali circostanze, è deferita a una Commissione costituita dal titolare della Ditta che solleva la controversia, da un rappresentante delle altre Ditte e da un delegato della Direzione generale dei monopolî commerciali.

Ove non fosse possibile addivenire in tal modo a un accordo, deciderà inappellabilmente il direttore generale dei monopolî commerciali.

Art. 5.

La distribuzione e la vendita di tutti i surrogati del caffè nel territorio del Regno, sarà eseguita per il quinquennio dal 1° luglio 1919 al 30 giugno 1924 a mezzo di un Consorzio costituito fra i fabbricanti di tali prodotti.

Il Consorzio ha la sua sede legale in Roma, ma può avere gli uffici in altra città; è gestito da un Consiglio composto di cinque membri e controllato da un Collegio di tre sindaci. Un delegato della Direzione generale dei monopolî commerciali assiste alle sedute del Consiglio e alle assemblee e può sospendere qualsiasi deliberazione contraria al presente decreto e alle disposizioni emanate per la sua esecuzione.

Quando il delegato fa uso di tale facoltà, deve riferire immediatamente al direttore generale dei monopolî commerciali, il quale decide in merito con provvedimenti definitivi.

Un funzionario dell'Amministrazione dei monopolî fa parte del Collegio dei sindaci.

Art. 6.

Il Consorzio ha l'obbligo di realizzare la maggiore economia nelle spese di distribuzione e di organizzare i servizi in modo che venga data la maggiore estensione alle spedizioni dirette tra le fabbriche e i negozianti al dettaglio.

Il ministro delle finanze, ove il Consorzio non esplichi regolarmente la sua funzione, potrà in ogni tempo disporre che la distribuzione dei surrogati del caffè venga eseguita dall'Amministrazione dei monopolî commerciali o direttamente o mediante altri organi di spedizione.

Art. 7.

Il Consorzio ha l'obbligo di provvedere anche alla distribuzione dei surrogati di caffè esteri che lo Stato dovesse eccezionalmente acquistare, nonchè di quelle altre derrate o merci che la Direzione generale dei monopoli commerciali ritenesse opportuno di affidargli.

Art. 8.

A costituire il Consorzio sono ammessi tutti gli attuali produttori di surrogati del caffè che ne facciano richiesta alla Direzione generale dei monopolî commerciali, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Potranno, in via eccezionale, essere ammesse anche quelle Ditte che, pur non avendo avuta alcuna produzione, fossero già legalmente costituite a tale effetto ed avessero già il loro impianto pronto per funzionare al 1° maggio 1919.

Art. 9.

Ogni anno vengono stabiliti, ai sensi dell'art. 2 del decreto 18 novembre 1918, n. 1721, i prezzi massimi di acquisto dei surrogati del caffè.

I tipi e le specialità di surrogati di cui sarà permessa la produzione e la vendita, il loro condizionamento ed i rispettivi prezzi, saranno indicati in apposita tariffa, approvata dal ministro delle finanze.

Il prezzo di rivendita al minuto, è unico in tutto il Regno per ogni singolo tipo-base e per ciascuna specialità: esso deve essere chiaramente indicato su ciascun condizionamento.

Art. 10.

I surrogati del caffè non possono essere estratti dalle fabbriche se non in pacchetti o recipienti conformi al modello approvato dalla Direzione generale dei monopoli commerciali e chiusi mediante l'applicazione di speciali contrassegni, forniti dalla Direzione generale stessa e soggetti a rigoroso rendiconto. L'applicazione dei contrassegni deve eseguirsi a cura dei fabbricanti sotto il diretto controllo degli agenti addetti alla sorveglianza della fabbrica.

Le caratteristiche dei contrassegni anzidetti, saranno stabilite con decreto del ministro delle finanze.

Art. 11.

I prodotti acquistati dallo Stato sono ceduti al Consorzio ai prezzi fissati nella tariffa di cui al precedente articolo 9, diminuiti di uno sconto che sarà fissato anno per anno con decreto del ministro delle finanze.

La differenza fra il prezzo di acquisto dovuto dai produttori e quello di cessione al Consorzio al netto dello sconto, deve essere da questo pagato alla Direzione generale dei monopolî commerciali entro la prima decade di ogni mese in rapporto alla quantità di surrogati consegnati al Consorzio nel mese precedente.

Gli utili derivanti dalla gestione del Consorzio, dopo dedotto l'interesse del 5 0/0 al capitale, il 2 0/0 alla riserva e il 3 0/0 al Consiglio di amministrazione, saranno divisi in parti uguali fra la Direzione generale dei monopolî commerciali ed il Consorzio.

Art. 12.

Le fabbriche autorizzate alla lavorazione dei surrogati di caffè sono soggette alla vigilanza di funzionari ed agenti dell'Amministrazione finanziaria, i quali avranno sempre diritto di libero accesso nei locali della fabbrica e di controllo sulle materie ed i processi adoperati nella lavorazione.

Essi hanno la facoltà di ordinare il sequestro delle materie che riscontrano adulterate o comunque nocive alla alimentazione ed, ove occorra, di far sospendere la lavorazione, di prelevare campioni tanto delle materie prime, quanto dei prodotti, di consultare i registri di fabbrica che debbono essere loro esibiti dietro semplice richiesta.

Art. 13.

Chiunque inizi, eseguisca o compia in frode operazioni per la fabbricazione dei surrogati del caffè, è punito con una multa da 2 a 10 lire per ogni chilogramma della quantità di prodotto ultimato, di quello in corso di lavorazione e delle materie prime che si riscontrino esistenti. In ogni caso la multa non sarà inferiore alle L. 1000. I prodotti, le materie prime e gli apparecchi, saranno confiscati.

I surrogati del caffè, trovati fuori delle fabbriche autorizzate, in condizioni diverse da quelle stabilite dall'art. 10 saranno considerati di contrabbando, ed i loro detentori saranno puniti colle pene comminate per contrabbando dalla legge doganale.

Art. 14.

Chiunque contraffaccia od alteri i contrassegni, chiunque ne faccia uso o detenga pacchetti, involucri o recipienti muniti di contrassegni contraffatti o alterati, è punito con le pene stabilite dal capo II titolo VI libro II del codice penale.

Chiunque, senza alterarli, faccia uso di contrassegni, che già servirono per la chiusura di altri pacchetti, oppure immetta in involucri o recipienti già vuotati altre quantità di surrogati, è punito con la multa fissa di L. 50 per ogni contrassegno, involucro, o recipiente di cui abbia fatto uso.

Art. 15.

I fabbricanti di surrogati di caffè che, indipendentemente dai casi previsti dai due articoli precedenti, contravvengono alle disposizioni del presente decreto, incorrono in una ammenda da L. 100 a L. 1000 e, in caso di recidiva, nella chiusura della fabbrica per un periodo fino a sei mesi.

Tali sanzioni saranno applicate con ordinanza del direttore generale dei monopolî commerciali, contro la quale sarà ammesso reclamo al ministro delle finanze: la decisione del ministro sul reclamo sarà definitiva.

Art. 16.

Sino a quando non saranno approvati i modelli dei nuovi condizionamenti e non verranno distribuiti i contrassegni previsti dall'art. 10, continueranno ad usarsi i pacchetti e recipienti esistenti presso le fabbriche non che i contrassegni attualmente in uso per la imposta di fabbricazione sui surrogati del caffè.

Art. 17.

Il ministro delle finanze è autorizzato ad emanare tutte le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

MEDA — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 904 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro di grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I termini contrattuali per il completamento delle lavorazioni boschive che scadranno entro l'anno in corso sono prorogate a tutto l'anno 1921, salvo, prima della

scadenza, dichiarazione in contrario dell'acquirente dei tagli dei boschi.

Art. 2

Per le vendite fatte a corpo, gli assuntori dei tagli dovranno corrispondere ai proprietari dei fondi il valore dell'incremento che si verifica durante la proroga, calcolato in ragione del 5 0|0 sul prezzo del bosco o della quota parte di bosco non recisa entro i termini contrattuali.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli* : FACTA.

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: comm. Edoardo Barbavara — gr. uff. Francesco Mazzinghi — comm. Gerolamo Biscaro.

Membri supplenti: comm. Giovanni Formica — comm. Giuseppe Bertetti.

Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: comm. Riccardo Marcelli.

Vice segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio concernente il piroscafo *Chosing*.

Udita la relazione del commissario delegato comm. Barbavara sulla richiesta del commissario del Governo perchè sia pronunciata la confisca delle indennità di assicurazione e requisizione dovute per l'affondamento della nave *Chosing* germanica, compresa negli elenchi allegati alla nota 2 aprile 1919, n. 39775, del Ministero della marina delle navi mercantili nemiche che allo scoppio delle ostilità si trovavano nei porti e nelle acque territoriali del Regno e delle colonie;

Sentito lo stesso commissario del Governo il quale conclude per l'accoglimento della fatta richiesta;

Ritenuto che con ordinanza presidenziale 8 aprile corrente pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 9 aprile detto è stata dichiarata chiusa l'istruttoria e con successivo decreto presidenziale del 10 stesso mese è stata fissata la seduta odierna per la discussione della causa;

Ritenuto che nessuno si è costituito in giudizio per contraddire alla richiesta del commissario del Governo;

Poichè il piroscafo di bandiera germanica denominato *Chosing* (Carroccio) appartenente alla *Norddeutscher Lloyd* di Brema requisito dallo Stato e consegnato all'Amministrazione delle ferrovie, è altra delle navi mercantili nemiche che, trovandosi allo scoppio delle ostilità nei porti e nelle acque territoriali del Regno e delle colonie sono state poste sotto sequestro dalle locali autorità marittime a termini dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814;

Poichè in virtù della facoltà concessa al Ministero della marina dall'art. 4 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814 la nave era stata requisita e durante la navigazione è stata affondata dal nemico, onde il suo valore è oggi rappresentato dalla indennità di assicurazione e requisizione dovuta per il caso di perdita a causa di guerra;

Poichè dalle notizie comunicate dal Ministero della marina con la nota accompagnante i suddetti elenchi e dalle relazioni preliminari testè pubblicate sui risultati delle indagini della R. Commissione istituita con decreto Luogotenenziale 15 novembre 1918, n. 1711, per accertare le violazioni del diritto delle genti commesse dal nemico, si desume la prova della insufficienza del fondo formato in base, all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 957, a pagare tutti gli indennizzi che, sono dovuti in virtù dell'art. 1° del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, ai danneggiati da atti ostili del nemico contrari ai principî del diritto di guerra;

Poichè è così dimostrata la legittimità del decreto Ministeriale 15 marzo 1919 che in applicazione dell'art. 2 del citato decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915 ha disposto la cattura e la confisca di tutte le navi indicate nei due elenchi, compresa la nave *Chosing* al fine di destinare le somme ricavate dalla vendita delle navi medesime e l'importo delle indennità di assicurazione e requisizione dovute per quelle affondate ad incremento del fondo per gli indennizzi dei danneggiati da atti ostili del nemico contrari al diritto delle genti;

PER QUESTI MOTIVI:

La Commissione delle prede dichiara legittima la cattura disposta con decreto 15 marzo 1919 del Ministero della marina della nave mercantile germanica *Chosing* e per essa dell'indennità di assicurazione e requisizione dovuta per il suo affondamento e conseguentemente pronuncia la confisca dell'indennità medesima per tutti gli effetti di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014.

Così deciso e pubblicato nell'udienza del 15 aprile 1919, nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi, n. 209.

Martino, Barbavara, Mazzinghi, Biscaro, Formica, Bertetti, Marcelli.

Per copia conforme al suo originale rilasciata per uso d'ufficio

Il segretario
Curcio.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 13 giugno 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906) . . .	84.54	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	92. 82	—

Corso medio dei cambi.

Francia 125,83 — Svizzera 152 — Londra 37,37 — New York 8,05 — Spagna 161,25

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 12 gennaio 1918.

Genitori.

Lombardi Giovanni di Francesco, soldato, L. 630 — Mazzanti Cesare di Gino, id., L. 630 — Livia Antonino di Tommaso, id., L. 630 — Frosali Cesare di Gino, id., L. 630 — Caciolli Idilio di Ugo, id., L. 630 — Fastosi Gregorio di Giuseppe, id., L. 630 — Gallotti Vittoria di Allioli Battista, caporale, L. 840 — Gerlanda Angela di Rey Tito, soldato, L. 630 — Bacco Giuseppe di Carlo, id., L. 630 — Zausa Antonio di Ermenegildo, id., L. 630 — Limonta Giuseppe di Domenico, caporale, L. 840.

Taddei Angelo di Antonio, soldato, L. 630 — Guidi Clorinda di Berti Luigi, id., L. 630 — Luraschi Ercole di Pietro, caporale, L. 840 — Fiore Nicola di Bruno, soldato, L. 630 — Pezzetti Gotta Domenico di Pietro, caporale, L. 840 — Ferraro Serafina di D'Alessio Antonio, soldato, L. 630 — Redaelli Maria di Colombo Errico, id., L. 630 — Banchini Giuseppe Antonio di Michele, id., L. 630 — Giaimo Giuseppe di Luigi, id., L. 630 — Labò Giovanna di Luigi, sergente, L. 1120 — Losi Antonio di Angiolo, soldato, L. 630.

Buccheri Maria di De Paola Salvatore, soldato, L. 630 — Bolzoni Andrea di Giuseppe, id., L. 630 — Bucci Giovanni di Natale, id., L. 630 — Corsini Giuseppe di Pasquale, id., L. 630 — Bosso Giovanni di Giuseppe, id., L. 630 — Pasquini Stefano di Angelo, id., L. 630.

Alemanni Antonio di Aprile, soldato, L. 630 — Conti Antonio di Santi, id., L. 630 — Capaguzzi Angelo di Valente, id., L. 630 — Barnini Maria di Scali Giuseppe, id., L. 630 — Di Canzio Concetta di Candelori, id., L. 630 — Lidovichetti Giuseppe di Eugenio, id., L. 630 — Rosa Domenico di Sabatino, id., L. 630 — Tirelli Teresa di Mion Arduino, id., L. 630 — Benelli Maria di Dell'Oste Elia, id., L. 630 — Impellitteri Calogero di Salvatore, id., L. 630.

Culino Andrea di Domenico, soldato, L. 630 — Rango Pasquale di Luigi, id., L. 630 — Battani Giulio di Domenico, id., L. 630 — Giacco Salvatore di Francesco, id., L. 630 — Moi Egidio di Corinto, id., L. 630 — Giorgetti Carlo di Pietro, id., L. 630 — Moro Giuseppe di Michele, id., L. 210 — Mazzoni Celestino di Giovanni, id., L. 630 — Di Feo Michele di Gennaro, id., L. 630 — Pasini Massimino di Mario, id., L. 630 — Giallongo Giovanna di Assenza Salvatore, id., L. 630 — Perretta Pietro di Nicola, id., L. 630.

Colautti Mattia di Pietro, caporale, L. 840 — Frontino Rosolino di Filippo, soldato, L. 630 — Giuffrida Maria di Zappalà Antonino, id., L. 630 — Vesentini Luigi di Mario, id., L. 630 — Govoni Cesare di Aristide, id., L. 630 — Aspremo Domenico di Onofrio, id., L. 630 — Pistoni Ermenegildo di Giuseppe, id., L. 630 — Falloni Alberto di Aldo, id., L. 630 — Piva Antonia di Costa Fernandino, id., L. 630 — Innocenti Maria di Bardelli Guglielmo, id., L. 630 — Cocciatelli Antonio di Augusto, id., L. 630 — Pezzato Alvise di Angelo, id., L. 630 — Ragazzi Antonio di Luigi, id., L. 630.

Bisello Costante di Ernesto, soldato, L. 630 — Olivetti Maria di Agosti Attilio, id., L. 630 — Barchiesi Antonio di Vittorio, id., L. 630 — Biglia Bartolomeo di Ferdinando, id., L. 630 — Crestana Francesco di G. Batta, id., L. 210 — Bonasera Pietro di Giovanni, id., L. 420 — Camprini Rosa di Milandri Franceseo, id., L. 630 — Bertinelli Enrico di Achille, caporal maggiore, L. 840 — Gianotti Michele di Giuseppe, soldato, L. 630 — D'Alberto Donato di Domenicantonio, id., L. 315 — Mazzei Cesare di Leone, id., L. 630 — Argentieri Giuseppe di Cosimo, id., L. 630 — Fortuna Giacomo di Silvio, id., L. 420 — Alzali Angelo di Giuseppe, id., L. 630 — Lupato Domenica di Pozza Giuseppe, id., L. 630.

Bellini Antonio di Luigi, soldato, L. 630 — Del Cotto Flaminio di Concetto e Liberato, sold., L. 630 — Bertoli Alessandro di Sabatino, id., L. 630 — Scarpina Salvatore di Giovanni, id., L. 630 — Bucci Cesare di Antonio, caporale, L. 280 — Franceschini Angelo di Pasquale, soldato, L. 630 — Del Signore Luigi di Francesco, id., L. 420 — Borneo Francesco di Giuseppe, caporale, L. 560 — Tempestini Pellegrino di Alberto, soldato, L. 630 — Anselmi Luigi di Luigi e Francesco, id., L. 630 — Stefani Carlo di Alfredo, id., L. 630 — Sorace Salvatore di Vincenzo, id., lire 630 — Di Tommaso Pietro di Domenicuccio, id., L. 630.

Billò Matteo di Vincenzo, soldato, L. 630 — Pertuso Roccolino di Leonardo, id., L. 630 — Casartelli Angela di Ortelli Remigio, id., L. 630 — Colombo Francesca di Andrea, id., L. 630 — Bellino Angelo di Vito, id., L. 630 — Piazzai Giocondo di Giulio, id., lire 630 — Braga Biagio di Lorenzo, id., L. 630 — Angioli Gaspero di Celestino, L. 630.

Fratelli.

Ziliani Maria di Pietro, soldato, L. 630.

Marina.

Sciavilla Pasquale di Francesco, cann. L. 630.

Vedove.

Zuccarello Carmela di Zirone Vincenzo, soldato, L. 630 — Clerico Marianna di Fontana Alessandro, caporale, L. 690 — Salvarani Luigi di Adolfo, soldato, L. 630 — Masola Corina di Salvarani Adolfo, id., L. 630 — Marchetti Costante di Celeste, caporale, L. 840 — Pessina Rosa di Marchetti Celeste, id., L. 840 — Fappani Angelo di Giacomo, soldato, L. 630 — Meuci Giuseppe di Pasquale, id., L. 630 — Galli Pietro di Adolfo, id., L. 630 — Ascani Ubaldo di Giovanni, id., L. 630 — Cugno-Flis Giovanna di Cugno Giovanni, id., L. 630 — Dell'Orto Gaetano di Enrico, caporale, L. 840.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settori esteri.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

STOCCOLMA, 12. — Nella Russia occidentale l'avanzata estone si svolge con grande successo su tutta la linea, ma è cominciato un combattimento degli estoni baltici contro i tedeschi attorno a Werden.

La condotta dei tedeschi nelle provincie baltiche è estremamente sospetta. Le loro mene tendono a consolidare l'egemonia tedesca sugli Stati baltici, con la complicità dei bolscevichi.

Nel sud della Russia su tutto il fronte dell'esercito i bolscevichi battono rapidamente in ritirata. Il generale Denikin ha occupato Berdiansk e Sakhunut, si è avanzato per cinquanta miglia oltre il fiume Donetz, lungo la ferrovia di Voronetz ed è giunto a sessanta miglia da Tsaritsjn.

Nella Russia orientale, in seguito ad un insuccesso, l'esercito dell'ammiraglio Kolciak si trova ora dietro il Bielaja a sud di Sterlitanak.

Il generale ceko Gaida ha sgombrato Saropol, ma ha occupato Glatzow al nord.

LONDRA, 12. — Secondo notizie qui giunte da Vienna, i jugoslavi hanno ripreso le ostilità in Carinzia ed hanno respinto gli austriaci a nord della Drava.

È stato concluso un armistizio sul fronte di combattimento.

La situazione del Governo austriaco è divenuta molto precaria nel paese. Questo sembra tendere verso i comunisti.

BASILEA, 13. — Si ha da Budapest: Situazione militare: Abbiamo spezzato la resistenza del nemico nelle vallate del Sajo e della Rima, ove esso tentava coprire la sua ritirata. Abbiamo respinto un assalto oper.to dai ceki a nord di Kassa.

Nulla di nuovo sul rimanente fronte.

ZURIGO, 13. — Si ha da Budapest:

Gli ungheresi hanno proseguito la loro avenzata al di là di Lawa e di Ersekuypar.

La Conferenza per la pace

L'*Agenzia Stefani* comunica

PARIGI, 12. — I quattro capi di Governo si sono occupati a dare l'ultima mano alla risposta dell'Intesa alle controproposte tedesche ed hanno studiato in modo speciale il capitolo relativo alle riparazioni, il quale respinge le obbiezioni tedesche relative alle condizioni economiche.

È stata nominata una Commissione per la revisione del testo, della quale faranno parte quattro membri, e cioè uno per grande potenza.

Il testo è abbastanza lungo: comprenderà una cinquantina di pagine. Esso sarà consegnato sabato, o lunedì al più tardi, alla delegazione tedesca.

Può darsi che sia pubblicato integralmente.

Non restano più che alcune piccole questioni da risolvere, fra cui il termine da accordare ai tedeschi per firmare o no il trattato.

PARIGI, 12. — I cinque ministri degli esteri hanno continuato ad esaminare le frontiere dell'Ungheria con la Ceko-Slovacchia e la Romenia. Dalla parte ceko-slovacca si è giunti ad un accordo. Bratiano chiede un termine di tempo per potersi recare a Bucarest a consultare il Governo sulla frontiera proposta, la quale sembra che non dia piena soddisfazione alla Romenia.

VERSAILLES, 12. — Riza Tewfick bey, capo della delegazione turca, ha chiesto per telefono al ministro Pichon di far procedere nel più breve termine alla riunione della Commissione consultiva.

VARSAVIA, 12. — Si ha da Parigi: Sembra che sia stato deciso il plebiscito per l'Alta Slesia, alle seguenti condizioni: Quindici giorni dopo la firma della pace le autorità e le truppe tedesche sgombreranno il territorio, che sarà occupato probabilmente da truppe americane; in seguito, entro sei mesi, avrà luogo il plebiscito.

Per le frontiere della Posnania e della Prussia occidentale sarebbero state deliberate le seguenti rettifiche: i tedeschi riceverebbero una parte del distretto di Lembork, già attribuito alla Polonia, e inoltre una striscia di territorio del distretto di Pila (ted. Schneidemuhl) con la strada ferrata; ma Chojnice rimarrebbe ai polacchi. Infine, nella media Slesia verrebbero attribuiti ai tedeschi i distretti di Gorow e di Milicz. In compenso i polacchi riceverebbero la parte polacca del distretto di Cziuchow, la parte meridionale del distretto di Wielen, la riva sinistra del fiume Notec e così pure una striscia di frontiera dei distretti di Sycow e di Namyslow.

PARIGI, 13. — Il presidente Wilson, Clémenceau, Lloyd George e Sonnino, che sostituisce Orlando, hanno preparato stamattina e nel pomeriggio le risposte alle controproposte tedesche ed hanno già consegnato nove relazioni sulle diciotto da consegnare.

Il Comitato per la revisione del trattato è composto da Tardieu, da Hudson, da Kerr, da Vannutelli e da Saburi.

Si crede che la consegna della risposta dell'Intesa si farà domenica sera o lunedì mattina.

I tedeschi avrebbero otto giorni per rispondere sì o no.

VERSAILLES, 13. — È giunto da Versailles il presidente del Palatinato, Winterstein, accompagnato dai consiglieri di legazione Reuder, Kruger, Sedler e Welter e dai due corrieri Atmarn e Krouss.

Il consigliere di commercio, Burgmann, è ritornato da Amsterdam, ove era stato inviato la settimana scorsa con una Missione economica.

VERSAILLES, 13. — Il conte Brockdorff Rantzau è stato oggi informato che la risposta degli alleati non poteva essere consegnata oggi.

capo della Delegazione tedesca aveva fatto richiesta di un treno Colonia, non appena egli avesse avuto la risposta.

capitano della Missione Henry ha avuto un lungo colloquio con Lersner per assicurare una rapida partenza del treno.

Brockdorff si è recato poi al Ministero degli esteri.

PARIGI, 13. — Il *Temps* dice che è stato raggiunto l'accordo sull'insieme della risposta alle controproposte tedesche, come pure su tutte le questioni essenziali, quali quella dell'Alta Slesia, quella delle riparazioni, quella dell'ammissione della Germania nella Società delle nazioni e quella del modo di occupazione della regione del Reno, da parte delle truppe alleate.

Il senso generale del documento è conforme alla lettera diretta da Clémenceau a Brockdorff il 10 maggio, alla quale Wilson collaborò minuziosamente.

Il *Temps* dice che le misure militari ed economiche, per il caso in cui la Germania rifiutasse di firmare, sono state fissate nei minimi particolari. Fin da ora truppe alleate sono state ammassate sulla riva destra del Reno, ove si tengono pronte a marciare avanti al primo segnale.

PARIGI, 13. — Il Consiglio dei quattro, nel quale il barone Sonnino sostituiva l'on. Orlando, ha terminato l'esame degli ultimi rapporti delle Commissioni relativi alla risposta alle controproposte tedesche. Rimane da stabilire il termine entro il quale dovrà avvenire l'accettazione o il rifiuto delle condizioni poste dagli alleati.

La Commissione di coordinazione ha definitivamente approvato il testo della lettera di introduzione alla risposta. La lettera è abbastanza lunga, ricorda i principî sui quali il trattato è basato, principî che vietano alle potenze alleate e associate di fare alla Germania concessioni sostanziali. Essa mette di nuovo la Germania di fronte alle responsabilità per impedirle di snaturare il carattere della pace che le è stata imposta.

La Commissione ha inoltre stabilito il testo delle conclusioni che saranno presentate alla delegazione tedesca in base ai rapporti elaborati dalle diciotto Commissioni che esaminarono i capitoli speciali del controprogetto tedesco. La Commissione ha approvato stasera la redazione definitiva di nove relazioni e darà domani mattina l'ultima mano alle ultime nove relative alle frontiere orientali della Germania, alle frontiere dallo Schleswig, del Belgio, della Ceko-Slovacchia, ai prigionieri di guerra, alle clausole aeree, alle clausole economiche, ai porti, alle vie d'acqua e al lavoro.

L'accordo è dunque raggiunto sui punti essenziali come le riparazioni, l'ammissione della Germania nella Società delle nazioni, la occupazione da parte delle truppe alleate della regione del Reno, dell'Alsazia Lorena, del bacino della Sarre, ecc. Si è fatto un accenno alla prospettiva del disarmo e alla protezione delle minoranze sotto l'egida della Società delle nazioni.

L'elaborazione della risposta sarà terminata, salvo casi imprevisti, sabato sera e si ha l'impressione che domenica sarà terminata.

Essendo convinto che il testo sarà consegnato lunedì, il conte Brockdorff ha fatto chiedere un treno speciale col quale lascierà Versailles alle ore 18, dopo aver ricevuto la risposta degli alleati, diretto, insieme ad altre quaranta persone, a Colonia e forse a Weimar.

CRONACA ITALIANA

S. M. la Regina Elena, accompagnata dalla contessa Della Trinità, ha visitato, ieri, l'ospedale del « Bambino Gesù ».

Percorse le varie corsie, dove portò carezze e conforti ai piccoli malati, l'Augusta Signora assistette alla distribuzione del vitto ai bambini.

Lasciando il pio istituto, Sua Maestà espresse parole di elogio e di soddisfazione al personale sanitario e alla Madre superiora delle Suore, che vi compiono opera pietosa di assistenza.

S. M. la Regina Margherita ha visitato, ieri, la Scuola di agricoltura, fondata a Mandrione, per i figli dei contadini morti in guerra.

Sua Maestà, ricevuta dal personale direttivo e insegnante, si trattenne per circa due ore, ammirando l'ordine e i benefici effetti della filantropica istituzione, che provvede all'avvenire di circa duecento giovinetti.

Ritorno di S. E. Orlando. — S. E. il presidente del Consiglio, onor. Orlando, è giunto stamane, alle 8,10 a Roma, in treno speciale, da Parigi.

Alla stazione trovavansi ad attendere S. E. i ministri e i sottosegretari di Stato presenti in Roma, parecchi alti funzionari del Ministero dell'interno e il personale del Gabinetto della presidenza del Consiglio.

Sotto la presidenza del ministro on. Bonomi si riunirono, ieri al Ministero dei lavori pubblici l'on. Bignami, presidente della Commissione per la navigazione interna, i funzionari designati dalle Amministrazioni delle ferrovie dello Stato, degli esteri, delle finanze e del commercio, e i delegati delle Camere di commercio di Milano, Torino e Venezia.

Nell'importante convegno venne discusso il problema d'un nuovo valico alpino, in correlazione con il piano delle vie navigabili dell'alta Italia, che è ora in pieno sviluppo. Si esaminarono nella riunione le varie soluzioni già studiate, e si presero accordi intorno all'azione da svolgere dall'Italia anche nei riguardi del commercio internazionale.

La Commissione aeronautica interalleata alla Conferenza della pace ha redatto il progetto completo della Convenzione internazionale per la navigazione aerea.

È stato inoltre deciso di sottomettere la Convenzione al Consiglio supremo, quale allegato del rapporto definitivo, che riassume il lavoro della Commissione.

La Convenzione stessa tratta gli argomenti seguenti:

a) Principî generali che regolano i diritti del volo internazionale — *b)* La nazionalità e la registrazione degli aeromobili — *c)* Certificati di navigabilità e di abilitazione — *d)* Principî che regolano il volo sopra territori stranieri — *e)* Regolamento da osservarsi alla partenza od all'atterramento o durante il volo — *f)* Proibizione del trasporto di oggetti speciali — *g)* Aeromobili dello Stato — *h)* Commissione internazionale per la navigazione aerea — *i)* Disposizioni finali.

I particolari tecnici sono contenuti negli allegati e riguardano: *a)* Marche degli aeromobili — *b)* Certificati di navigabilità — *c)* Libri di bordo — *d)* Regolamenti circa i fuochi e le segnalazioni e regolamenti dell'aria — *e)* Certificati di abilitazione, compresi i requisiti medicinali — *f)* Carte internazionali e segnali al suolo — *g)* Informazioni metereologiche — *h)* Questioni doganali.

Croce Rossa italiana. — L'elenco delle oblazioni pervenute al Comitato centrale segna, secondo l'ultimo bollettino, la somma di L. 30.184.984,89.

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

BASILEA, 13. — Si ha da Weimar: *Congresso socialista*. — Dopo Scheidemann, Bernstein riferisce sulla politica estera.

L'oratore, il quale si avvicina alla concezione dei minoritari, dichiara che i nove decimi delle condizioni di pace sono giusti. Questa affermazione scatena nell'assemblea una tale indignazione, che Bernstein in fine di seduta è obbligato a ritirare completamente le sue parole.

Parlando dell'Alta Slesia, Bernstein dice che si potrà giungere ad una intesa se i fatti saranno considerati obiettivamente. Occorre mettere da parte ogni fraseologia; bisogna evitare un irredentismo tedesco, ma anche un irredentismo polacco. Occorre innanzi tutto curare che sia creata in Russia una situazione migliore.

Alcuni oratori si levano quindi a parlare contro le dichiarazioni fatte da Bernstein sulle condizioni di pace.

Cohen deplora l'annientamento della Russia e il fatto che sia avvenuto sotto la protezione della sociale democrazia.

Il ministro David respinge il rimprovero di Cohen, come pure quelli indirizzati ad Erzberger, il quale, egli dice, ha agito con abilità ed energia.

David rileva che Jaurès fu ucciso perchè vedeva che la Russia voleva la guerra e che gli operai francesi attualmente sono in isciopero soltanto per difendere i propri interessi e non per motivi internazionali. L'internazionale oggi non è abbastanza potente per aiutare la Germania.

Si ha da Vienna:

Il Governo dell'Austria tedesca in una nota in data 10 giugno, inviata alla Commissione italiana d'armistizio e della quale una copia è stata trasmessa ad Allizé ed al colonnello Coningham, rileva che le operazioni di guerra tra le truppe ceko-slovacche ed ungheresi hanno assunto un carattere minaccioso per la sicurezza dell'Austria tedesca.

Le operazioni militari si avvicinano, in modo inquietante, alla frontiera austriaca e non è escluso il pericolo che o l'una o l'altra parte contendente sia costretta a tentare di passare attraverso il territorio austriaco.

La Repubblica dell'Austria tedesca annette la massima importanza al fatto di osservare la più severa neutralità in questo conflitto; ma per poterla mantenere di fronte a qualsiasi evenienza, dovrebbe disporre di mezzi militari.

Per questa ragione il Governo dell'Austria tedesca non è in condizioni di proseguire nel congedamento della guardia nazionale, cominciato dietro iniziativa della Commissione italiana d'armistizio, e che avrebbe dovuto essere ultimato per il 15 giugno.

La questione sarà esaminata di nuovo e al più presto non appena lo permetterà la situazione.

Si ha da Berlino: I giornali annunziano che i capi dei singoli Stati sono convocati a Weimar, ove in parte sono già arrivati, per discutere col Governo dell'Impero la risposta dell'Intesa.

ZURIGO, 13. — Si ha da Innsbruk:

Alla Dieta del Tirolo il governatore Schraffl ha protestato contro l'annessione del Tirolo meridionale all'Italia.

PARIGI, 13. — Il comm. Piacentini si è recato da parte dell'onorevole Sonnino da Alfonso Costa, capo della delegazione portoghese, ed in forma ufficiosa, perchè l'articolo del *Temps*, circa l'Angola che era il motivo della visita, non giustificava un passo ufficiale gli ha assicurato che la delegazione italiana è assolutamente estranea alla pubblicazione di quell'articolo, che essa ha deplorato.

Camera dei deputati. — Continua la discussione delle interpellanze sullo sgombero di Odessa.

Il ministro della marina, Leygues, dichiara che fu inviata nelle acque russe una squadra per far rispettare l'armistizio con la Turchia

Accenna brevemente agli incidenti verificatisi, soggiungendo che i capi riuscirono rapidamente a calmare con mezzi di persuasione i marinai. Anche i delegati dei marinai contribuirono al ristabilimento dell'ordine.

Leygues aggiunge che i marinai delle classi giovani che costituivano gli equipaggi se si dolevano della lontananza della loro famiglia e del nutrimento difettoso, dimenticavano i *poilus* delle trincee. (Applausi).

Parla delle infiltrazioni della propaganda bolscevica russa.

Dice che bisogna giudicare gli avvenimenti del Mar Nero, tenendo conto delle circostanze, ma si tratta di atti che un Governo e ancor meno il Governo francese può tollerare sotto pena di tradire gli interessi della nazione. (Vivi applausi).

Questi marinai - continua il ministro - non compresero che, facendo dimostrazioni nel momento in cui il Governo consegnava ai tedeschi le condizioni di pace, potevano diventare complici di un criminoso intrigo di un piano che perfettamente concepito e perfettamente eseguito, doveva distruggere la Francia. Il piano fallì. La marina rimase fedele al suo dovere. (Vivi applausi su tutti i banchi eccetto su quelli dei socialisti).

Leygues elogia la gloriosa azione dei marinai dell'Yser contro i sottomarini, azione che permise l'arrivo di milioni di combattenti e del materiale necessario alla vittoria. Nei vincitori queste sono passeggere. La Francia vinse la guerra per trovare le dovute riparazioni. Bisogna ora conquistare la pace; e il Governo conta, per assolvere questo cómpito, sul concorso di tutti i partiti. (Applausi ripetuti su numerosi banchi).

La discussione è rinviata a martedì.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.